



**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO
BANCA DI CASCIA**

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

FINANZIAMENTO AGRARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA – SOC. COOPERATIVA**

Codice ABI: 08457

Sede Legale e Amministrativa in REGGELLO (50066), Via J.F. Kennedy, 1 – Firenze

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00645190489

Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n. 891.20

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A165313

R.E.A. Firenze n. 38847

S.W.I.F.T. code n. ICRA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

Aderente Arbitro Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie – ABF

CONTATTISito internet: www.bccvaldarnoflorentino.itE-mail: info@bccvaldarnoflorentino.it

(servizio gratuito)

Tel. 055-868058 - Fax. 055-8667063

(costo in base alle tariffe applicate dai vari operatori di rete fissa / mobile)

Numero verde 800-010482

(servizio gratuito)

Numero verde assistenza RelaxBanking: 800-929146

(servizio gratuito)

info Relax@bccsoar.it

Ufficio Reclami

Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI)

Indirizzo e-mail: ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it**INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome del soggetto che consegna il Foglio Informativo al cliente: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Num. Tel.: _____

e-mail: _____

Nome e Cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo, il documento "Principali Diritti del Cliente", oppure la Guida del Prodotti ed i Tassi Effettivi Globali medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato

Data _____

Firma per avvenuta ricezione _____

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO AGRARIO

I prestiti agrari – a tasso ordinario o agevolato - sono destinati a finanziare le esigenze di spesa di un'azienda agricola quali spese di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento. Inoltre sono destinati a finanziare le cooperative agricole per la lavorazione e vendita dei prodotti agricoli o per anticipare ai soci parte del valore del prodotto conferito.

In caso di operazioni a tasso agevolato l'erogazione è effettuata a seguito di emissione di nulla osta da parte delle Regioni competenti, ai sensi della legge n.185/92, art.3, comma 2, lett. c) e lett. d).

Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito nella legge 17 febbraio 1994, n. 135), possono essere assistite da privilegio speciale, da avallo e/o da altre garanzie.

Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e collaterali.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto, se previsto nel contratto, un compenso onnicomprensivo.

TIPI DI MUTUO E PRINCIPALI RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso agevolato

Per i prestiti agrari a tasso agevolato rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione o di revoca del contributo interessi.

Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO AGRARIO****Tasso annuo effettivo globale (TAEG)****Agrario Tasso Fisso 8,000%**

IRS 5 anni lettera pari a 1,980%. Tasso di finanziamento pari a 6,980% (spread pari a punti 5,00).

Calcolato su capitale figurativo di euro 50.000,00, durata del finanziamento pari a 5 anni, rate posticipate mensili, commissione istruttoria iniziale euro 500,00, commissioni incasso rata euro 5,00, imposta sostitutiva euro 125,00, con apporto di garanzie reali

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione, qualora il cliente richiedente sottoscriva delle coperture assicurative.

OPERAZIONI A TASSO ORDINARIO		COSTI	
		Tasso Fisso	
	Importo massimo finanziabile	Non previsto.	
	Durata massima - Prestito agrario per gestione aziendale (conduzione) - Prestito agrario per meccanizzazione e miglioramento (dotazione) - Prestito per anticipo soci conferenti (cooperative agricole)	12 mesi. 5 anni. 12 mesi.	
	Criterio di calcolo degli interessi	Formula matematica i cui elementi sono rappresentati dall'ammontare del capitale mutuato, dal tempo di durata del rimborso secondo l'anno civile (365/365) e dalla misura del tasso di interesse.	
TASSI	Tasso di interesse massimo effettivo annuo (tasso soglia) (validità dal 01.10.2011 al 31.12.2011) Operazioni di anticipo e sconto - fino ad euro 5.000,00 - da euro 5.000,00 ad euro 100.000,00 - oltre euro 100.000,00 Altri finanziamenti	 12,300% 12,050% 9,350% 16,813%	
	Tasso nominale annuo (T.A.N.) – valore massimo - PRESTITO AGRARIO PER GESTIONE AZIENDALE (CONDUZIONE) - PRESTITO AGRARIO PER MECCANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO (DOTAZIONE) - PRESTITO PER ANTICIPO SOCI CONFERENTI	 8,75% 8,75% 8,75%	
	Tasso annuo di preammortamento	E' pari al tasso annuo al momento della stipula del contratto e rimarrà fisso fino alla data di inizio ammortamento.	
	Tasso interesse annuo di mora	Maggiorazione massima di 3,00 punti del tasso nominale annuo vigente il giorno di scadenza della rata insoluta (entro comunque i tassi usura previsti).	

PARAMETRO DI RIFERIMENTO

IRS di pari periodo (determinato alla erogazione del prestito, con arrotondamento ai dieci centesimi superiori).

Il parametro IRS è pubblicato normalmente sul quotidiano "IlSole24Ore", ovvero su altre pubblicazioni di carattere finanziario. Il parametro è significativo soltanto per la determinazione del tasso fisso da applicare al prestito al momento della stipula del contratto. Il tasso del prestito avrà dunque un valore fisso, invariabile, e quindi del tutto scollegato dal successivo andamento del parametro IRS.

SPREAD

Maggiorazione di punti 8,00 rispetto al parametro di riferimento, entro comunque i limiti previsti per legge.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Paratetro	Valore
01.10.2011	I.R.S. 5 anni	1,980

Esempio: **01.10.2011 IRS 5 anni pari a 2,550% + 5,00 (spread) = tasso nom. 7,550%.**

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro di riferimento al momento della stipula.

TASSO FISSO

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria iniziale	1,00% importo mutuo deliberato.
		Bollo cambiale agraria	0,10 per mille del valore facciale dell'effetto.
Imposta sostitutiva (per finanziamenti superiori a 18 mesi)		0,25% sull'ammontare del finanziamento nel caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria casa, come definita dalla nota 2 bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del D.P.R. 131/86 (ex D.P.R. 601/73); 2,00% sull'ammontare del finanziamento negli altri casi non rientranti nella nota 2 bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del D.P.R. 131/86 (ex D.P.R. 601/73).	
Stipula del contratto		Gratuita. Nel caso in cui la stipula avvenga fuori filiale è previsto un rimborso spese forfetario che al massimo può essere pari a: - euro 150,00 fino a 30 km di distanza; - euro 250,00 oltre i 30 km di distanza.	
Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	euro 0,00	
	Incasso effetti → Con addebito automatico in conto corrente → Con pagamento per cassa	Si rimanda allo specifico Foglio Informativo "Servizi di Pagamento". Si rimanda allo specifico Foglio Informativo "Servizi di Pagamento".	

	In formato cartaceo: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
	Spese per invio altre comunicazioni	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
	In formato elettronico: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93	euro 0,00
	Spese per invio altre comunicazioni	euro 0,00
	Invio sollecito e avviso scadenza (singolo)	euro 5,50
	Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo)¹	1,00% debito residuo in linea capitale al momento dell'estinzione.
	Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento²	1,00% del capitale restituito anticipatamente.
	Dichiarazione interessi passivi	euro 15,00
	Ricerche effettuate per richieste di documentazione bancaria (ex. art. 119 D.Lgs. 385/93)	euro 25,00 per singolo documento <i>(non eccedenti comunque i costi effettivamente sostenuti per la produzione)</i>
	Recupero spese collegate all'erogazione del credito (visure e/o accesso a basi dati)	Pari al costo fatturato dalle società incaricate, e comunque non superiore ad euro 500,00 a singola pratica.
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	Rata costante posticipata
	Periodicità delle rate	Mensile, trimestrale, semestrale.
	Calcolo degli interessi	Anno civile (365/365).
	Periodo di preammortamento	Non previsto.
	Scadenza mutui	Mensile, trimestrale, semestrale.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

¹ Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

² Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento	Importo della rata mensile per €50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta di 2 punti dopo 24 mesi	Se il tasso di interesse diminuisce di 2 punti dopo 24 mesi
7,550%	5 anni	€ 1.003,18	€ 1.033,22	€ 973,96

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccvaldarnoflorentino.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo e durante la gestione del rapporto il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia tecnica dell'immobile	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Adempimenti notarili	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Imposte per iscrizione ipotecaria	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Imposta di bollo (finanziamenti fino a 18 mesi)	€ 14,62
Bolli quietanze	€ 1,81
Bollo su eventuale acquisizione di cambiali agrarie	€ 0,10 per mille

Per operazioni di durata superiore ai 18 mesi e maggiori di € 5.164,57 trattenuta S.G.F.A. ex Fondo Interbancario di Garanzia (nei casi previsti dalla normativa 0,30% sull'importo erogato) o Fidi Toscana Spa (0,60% una tantum + per ogni anno di ammortamento sull'importo erogato: 0,075% per le operazioni ipotecarie, 0,15% per i mutui chirografari; con il limite massimo di 2,000% di contributo per singola operazione).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Massimo 90 gg. lavorativi
Disponibilità dell'importo	Massimo giorni 5 lavorativi dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento cambiario.

OPERAZIONI A TASSO AGEVOLATO (ai sensi della Legge 185/92, art. 3, comma 2, lett. c) e lett. d)		COSTI
		Tasso Fisso
	Importo massimo finanziabile	Non previsto.
	Durata massima - Prestito agrario di calamità	5 anni.
	Criterio di calcolo degli interessi	Formula matematica i cui elementi sono rappresentati dall'ammontare del capitale mutuato, dal tempo di durata del rimborso secondo l'anno civile (365/365) e dalla misura del tasso di interesse.
TASSI	Tasso di interesse massimo effettivo annuo (validità dal 01.10.2011 al 31.12.2011) Operazioni di anticipo e sconto - fino ad euro 5.000,00 - da euro 5.000,00 ad euro 100.000,00 - oltre euro 100.000,00 Altri finanziamenti	12,300% 12,050% 9,350% 16,813%
	Tasso nominale annuo (T.A.N.) – valore massimo - PRESTITO AGRARIO DI CALAMITA'	Tasso fisso, determinato mensilmente dalla Regione in funzione del tasso di riferimento per i prestiti agrari.
	Tasso annuo di preammortamento	E' pari al tasso annuo al momento della stipula del contratto e rimarrà fisso fino alla data di inizio ammortamento.
	Tasso interesse annuo di mora	Maggiorazione massima di 3,00 punti del tasso nominale annuo vigente il giorno di scadenza della rata insoluta (entro comunque i tassi usura previsti).

PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Tasso di riferimento agrario.

SPREAD

Maggiorazione di massimo punti 8,00 rispetto al parametro di riferimento, entro comunque i limiti previsti per legge.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Parametro	Valore
01.10.2011	Tasso agrario di riferimento	5,780%

Esempio: **01.10.2011 tasso agrario esercizio pari a 5,780% + 5,00 (spread) = tasso nom. 10,780%.**

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro di riferimento al momento della stipula.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento	Importo della rata mensile per €50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta di 2 punti dopo 24 mesi	Se il tasso di interesse diminuisce di 2 punti dopo 24 mesi
10,780%	5 anni	€ 1.081,78	€ 1.113,63	€ 1.050,91

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccvaldarnoflorentino.it).

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO AGRARIO PER CALAMITA'

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Agrario Tasso Fisso 12,159%

Riferimento agrario 5,780%. Tasso di finanziamento pari a 10,780% (spread pari a punti 5,00).

Calcolato su capitale figurativo di euro 50.000,00, durata del finanziamento pari a 5 anni, rate posticipate mensili, commissione istruttoria iniziale euro 500,00, commissioni incasso rata euro 5,00, imposta sostitutiva euro 125,00, con apporto di garanzie reali

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione, qualora il cliente richiedente sottoscriva delle coperture assicurative.

TASSO FISSO

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria iniziale	1,00% importo mutuo deliberato.
		Bollo cambiale agraria	0,10 per mille del valore facciale dell'effetto.
		Imposta sostitutiva (per finanziamenti superiori a 18 mesi)	0,25% sull'ammontare del finanziamento nel caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria casa, come definita dalla nota 2 bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del D.P.R. 131/86 (ex D.P.R. 601/73); 2,00% sull'ammontare del finanziamento negli altri casi non rientranti nella nota 2 bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del D.P.R. 131/86 (ex D.P.R. 601/73).
		Stipula del contratto	Gratuita. Nel caso in cui la stipula avvenga fuori filiale è previsto un rimborso spese forfetario che al massimo può essere pari a: - euro 150,00 fino a 30 km di distanza; - euro 250,00 oltre i 30 km di distanza.
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	euro 0,00
Incasso effetti → Con addebito automatico in conto corrente → Con pagamento per cassa		Si rimanda allo specifico Foglio Informativo "Incassi e Pagamenti". Si rimanda allo specifico Foglio Informativo "Incassi e Pagamenti".	

		In formato cartaceo: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
		Spese per invio altre comunicazioni	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
		In formato elettronico: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93	euro 0,00
		Spese per invio altre comunicazioni	euro 0,00
		Invio sollecito e avviso scadenza (singolo)	euro 5,50
		Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo)³	1,00% debito residuo in linea capitale al momento dell'estinzione.
		Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento⁴	1,00% del capitale restituito anticipatamente.
		Dichiarazione interessi passivi	euro 15,00
		Ricerche effettuate per richieste di documentazione bancaria (ex. art. 119 D.Lgs. 385/93)	euro 25,00 per singolo documento <i>(non eccedenti comunque i costi effettivamente sostenuti per la produzione)</i>
		Recupero spese collegate all'erogazione del credito (visure e/o accesso a basi dati)	Pari al costo fatturato dalle società incaricate, e comunque non superiore ad euro 500,00 a singola pratica.

PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	Rata costante posticipata
	Periodicità delle rate	Mensile, trimestrale, semestrale.
	Calcolo degli interessi	Anno civile (365/365).
	Periodo di preammortamento	Non previsto.
	Scadenza mutui	Mensile, trimestrale, semestrale.

³ Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

⁴ Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo e durante la gestione del rapporto il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia tecnica dell'immobile	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Adempimenti notarili	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Imposte per iscrizione ipotecaria	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente richiedente il finanziamento.
Imposta di bollo (finanziamenti fino a 18 mesi)	€ 14,62
Bolli quietanze	€ 1,81
Bollo su eventuale acquisizione di cambiali agrarie	€ 0,10 per mille

Per operazioni di durata superiore ai 18 mesi e maggiori di € 5.164,57 trattenuta S.G.F.A. ex Fondo Interbancario di Garanzia (nei casi previsti dalla normativa 0,30% sull'importo erogato) o Fidi Toscana Spa (0,60% una tantum + per ogni anno di ammortamento sull'importo erogato: 0,075% per le operazioni ipotecarie, 0,15% per i mutui chirografari; con il limite massimo di 2,000% di contributo per singola operazione).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Massimo 90 gg. lavorativi
Disponibilità dell'importo	Massimo giorni 5 lavorativi dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento cambiario.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata da parte del mutuatario

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all' 1,00% del capitale residuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami – Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, Società Cooperativa (Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 – Reggello FI; fax 055.8667063, mail ispettorato@bccvaldarnofiorentino.it). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

➤ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** che decide su:

- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000,00 euro, con l'esclusione dei servizi di investimento;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

I presidi dell'Arbitro Bancario Finanziario, a livello nazionale, sono i seguenti:

Segreteria Tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano – tel. 02 724241

Segreteria Tecnica del Collegio di Roma
Via XX Settembre, 97e
00187 Roma – tel. 06 47921

Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli – tel. 081 7975111

➤ **Ombudsman – Giurì Bancario** che decide su:

- Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest'ultima non deve superare 1000.000,00 euro;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

➤ **Conciliatore Bancario Finanziario** che decide su:

- Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman – Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca.

Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi di investimento la Banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato previsto dalle procedure interne della Banca stessa). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

➤ **Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob** che decide su:

- Controversie relative alla violazione di obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (secondo le modalità previste dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del contratto a cui si riferisce la controversia, ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il cliente, di attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari o alla camera di Conciliazione a Arbitrato istituita presso la Consob, per quelle attinenti ai servizi di investimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali, di natura accessoria, applicate al rapporto ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione scritta (preavviso di almeno 30 giorni), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93 e dal successivo decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalle relative disposizioni attuative..

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi..
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Preammortamento	E' il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Fidi Toscana SpA	Istituto finanziario che offre, previa istruttoria e dietro versamento di un contributo, garanzie sussidiarie a favore degli operatori agricoli. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana SpA è equiparata alla contribuzione al Fondo Interbancario di Garanzia e può pertanto sostituirla.
Fondo Interbancario di Garanzia	Ente avente lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sostenute dalle banche per l'erogazione dei prestiti agrari. Al fondo è dovuta una contribuzione obbligatoria per legge in relazione all'importo finanziato.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo di un quarto, aggiungendo successivamente quattro punti percentuali (fino al 13.05.2011: aumentarlo della metà) e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.